



NORMATIVA FATCA & NORMATIVA CRS - INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Il D.M. del 28 dicembre 2015 ha dato attuazione allo **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale** tra Paesi diversi. Il quadro normativo è rappresentato dalla **Legge n. 95/2015** e dalla Direttiva 2014/107/UE recante modifica della Direttiva 2011/106/UE.

FATCA

A partire dal 1° luglio 2014 sono in vigore le nuove norme di tax compliance (adeguamento fiscale) finalizzate all'applicazione della normativa statunitense nota come FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), tesa a **contrastare l'evasione fiscale dei cittadini di nazionalità americana, c.d. US Persons**ⁱ (recepita in Italia mediante l'accordo intergovernativo IGA modello 1, firmato il 10 gennaio 2014 tra Italia e Stati Uniti e ratificato con la Legge n. 95/2015).

L'approccio intergovernativo è informato al principio di reciprocità e consente lo **scambio automatico delle informazioni con gli Stati Uniti d'America**. Pertanto, **gli intermediari finanziari operanti in Italia sono tenuti a segnalare alle autorità fiscali americane, tramite l'Agenzia delle Entrate, determinati dati anagrafici e patrimoniali relativi ai clienti per i quali vi è l'evidenza, ovvero anche solo il sospetto, che siano US Persons**.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, le informazioni richieste può comportare l'obbligo per la Banca di classificare il cliente come soggetto alla segnalazione verso l'Agenzia delle Entrate. Inoltre, tali clienti (c.d. recalcitranti) e gli istituti di pagamento non aderenti all'accordo dovranno essere assoggettati, per alcuni tipi di pagamenti aventi origine negli Stati Uniti, ad una ritenuta del 30%.

In presenza di indizi il conto andrà considerato come un conto statunitense oggetto di segnalazione qualora la Banca non fosse in grado di ottenere un'autocertificazione valida e/o il documento comprovante lo status di Non US Person dichiarato dal cliente.

La Banca, in caso di non conformità, si riserva la decisione di rifiutare l'esecuzione di un pagamento o l'apertura di un nuovo rapporto continuativo (es. conto corrente).

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

La normativa CRS, entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, stabilisce obblighi di **acquisizione di informazioni relativamente alla clientela non residente in Italia** da parte degli intermediari finanziari italiani (le informazioni sul conto finanziario comprendono i saldi, gli interessi, i dividendi e i proventi delle vendite da attività finanziarie). Nell'ambito dell'azione di **contrasto all'evasione fiscale internazionale**, l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha elaborato un accordo che prevede uno **standard globale per lo scambio automatico dei dati finanziari** (Automatic Exchange of Information, più noto come Common Reporting Standard o CRS).

Per il CRS l'indizio che rileva è la residenza ai fini fiscali in una giurisdizione esteraⁱⁱ.

L'istituzione finanziaria italiana è tenuta a considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna giurisdizione estera per cui emerga un indizio, a meno che non acquisisca un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale nella giurisdizione considerata.

BANCA UBAE S.P.A.



ADEGUATA VERIFICA FATCA/CRS E CONTROLLI

Banca UBAE SpA, in quanto banca di diritto italiano, è tenuta a svolgere l'identificazione della propria clientela ai fini FATCA e CRS (identificazione dello status FATCA: status cliente US Person; identificazione dello status CRS: status cliente fiscalmente residente in una giurisdizione estera).

Pertanto, **a seguito delle verifiche condotte dalla Banca** in merito all'identificazione ai sensi delle normative in discorso, ai cliente **è richiesto di sottoscrivere un modulo specifico di adeguata verifica FATCA/CRS fornendo al contempo gli eventuali documenti che provino lo status dichiarato.** I clienti, inoltre, si impegnano a fornire opportuna documentazione qualora lo status dichiarato si discosti dagli elementi a disposizione della Banca (ad es. status di "Non US Person" nonostante il luogo di nascita sia negli Stati Uniti. In tale ipotesi il cliente dovrà fornire alla Banca copia del "Certificate of Loss of Nationality of the United States" ed un'autodichiarazione disponibile presso la Banca).

CONTATTI

Per ogni comunicazione o informazione è attiva la casella email poc@ubae.it

ⁱ Gli indizi (*indicia*) di americanità menzionati dalla normativa **FATCA** sono i seguenti e determinano lo **status di US Person**:

- 1) identificazione del titolare del conto **come cittadino o residente statunitense**:
 - a) **"Cittadino Statunitense"**, ovvero la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stata (c.d. cittadinanza per nascita);
 - b) **possessore della "Green Card"**;
 - c) abbia **soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo** (c.d. Substantial Presence Test): 31 giorni nell'anno di riferimento e 183 giorni nell'arco temporale di un triennio.
 - d) **"residente fiscale negli Stati Uniti"** ovvero in tale Paese il soggetto è tenuto a pagare le imposte sui redditi.
- 2) **indirizzo postale o di residenza**, compresa una casella postale, negli Stati Uniti d'America.
- 3) almeno un **numero di telefono negli Stati Uniti d'America**.
- 4) **ordine di bonifico permanente** a favore di un conto negli Stati Uniti d'America.
- 5) **procura o potestà di firma** sul conto conferita a un soggetto con indirizzo negli Stati Uniti d'America.
- 6) **ordine di fermo posta o "c/o"** negli Stati Uniti d'America che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione italiana tenuta alla comunicazione.

ⁱⁱ Ai fini **CRS**, rilevano i seguenti indizi qualora presenti in una **giurisdizione estera oggetto di comunicazione ovvero giurisdizioni che hanno sottoscritto l'accordo** impegnandosi quindi a scambiarsi le informazioni di natura fiscale (per verificare la lista aggiornata delle giurisdizioni partecipanti <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange>):

- 1) presenza di **residenza** in una qualsiasi giurisdizione estera oggetto di comunicazione;
- 2) presenza di un indirizzo di **residenza o casella postale** in una qualsiasi giurisdizione estera oggetto di comunicazione;
- 3) presenza di **numero di telefono** in una qualsiasi giurisdizione estera oggetto di comunicazione e nessun numero italiano;
- 4) **ordine di bonifico permanente** a favore di un conto intrattenuto in una qualsiasi giurisdizione estera oggetto di comunicazione;
- 5) **procura di firma** sul conto conferita a soggetto con indirizzo in una qualsiasi giurisdizione estera oggetto di comunicazione o **ordine di fermo posta o "c/o"** in una qualsiasi giurisdizione estera oggetto di comunicazione se nessun altro indirizzo è conosciuto alla Banca;
- 6) per i **soggetti diversi da persone fisiche, luogo di costituzione o indirizzo** in una qualsiasi giurisdizione estera oggetto di comunicazione.

BANCA UBAE S.P.A.